

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI:	
Elezione del Presidente	41
Elezione dei vicepresidenti e dei segretari	41
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
SEDE CONSULTIVA:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> -F Governo rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
ALLEGATO (<i>Proposta alternativa di parere</i>)	44

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICEPRESIDENTI E DEI SEGRETARI

Mercoledì 13 ottobre 2010. Presidenza del presidente provvisorio Carolina LUSSANA, indi del presidente eletto Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 13.55.

Elezione del Presidente.

Carolina LUSSANA, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente. Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 48
Maggioranza assoluta dei voti . 25

Hanno riportato voti:

Giulia Bongiorno 40
Giuseppe Consolo 4
Schede bianche 3
Schede nulle 1

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Belcastro, Bernardini, Bongiorno, Capano, Casini, Cassinelli, Cavallaro, Ciriello, Concia, Consolo, Contento, Costa, Cuperlo, Di Pietro, D'ippolito Vitale, Ferranti, Follegot, Garagnani, Ghedini, Girlanda, Lehner, Lussana, Mannino, Melchiorre, Melis, Nicola Molteni, Angela Napoli, Orlando, Palomba, Paniz, Paolini, Papa, Picierno, Pittelli, Rao, Repetti, Ria, Rossi, Rosso-mando, Samperi, Scelli, Sisto, Tenaglia, Tidei, Torrisi, Touadi, Vitali e Zaffini.

Proclama eletto presidente il deputato Giulia Bongiorno che invita ad assumere la Presidenza.

Elezione dei vicepresidenti e dei segretari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, indice la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei vicepresidenti:

Presenti e votanti	46
Hanno riportato voti:	
Fulvio Follegot	25
Federico Palomba	19
Schede nulle	1
Schede bianche	1

Proclama eletti vicepresidenti i deputati Fulvio Follegot e Federico Palomba.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione dei segretari:

Presenti e votanti	46
Hanno riportato voti:	
Ida D'ippolito Vitale	24
Daniela Melchiorre	17
Voti dispersi	1
Schede bianche	4

Proclama eletti segretari i deputati Ida D'ippolito Vitale e Daniela Melchiorre

Hanno preso parte alla votazione per l'elezione dei vicepresidenti e dei segretari i deputati:

Bernardini, Bongiorno, Capano, Casini, Cassinelli, Cavallaro, Ciriello, Concia, Contento, Costa, Cuperlo, Di Pietro, D'ippolito Vitale, Ferranti, Follegot, Garagnani, Ghedini, Girlanda, Lehner, Lussana, Mannino, Melchiorre, Melis, Nicola Molteni, Angela Napoli, Orlando, Palomba, Paniz, Paolini, Papa, Picierno, Pittelli, Rao, Reppetti, Ria, Rossi, Rossomando, Samperi, Scelli, Sisto, Tenaglia, Tidei, Torrisi, Touadi, Vitali e Zaffini.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 13 ottobre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 ottobre 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-F Governo rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge C 1441-*quater*-F è stato trasmesso dal Senato che ha modificato il testo approvato dalla Camera dopo il rinvio del Presidente della Repubblica. La Camera, in particolare, aveva modificato gli articoli 17, 20, 30, 31, 32 e 50, il 29 aprile 2010. Il Senato, a sua volta, ha modificato gli 2, 20, 31, 32 e 50, che sono pertanto oggetto di esame da parte della Camera dei deputati.

La competenza della Commissione giustizia riguarda: gli articoli 20, 31 e 32, naturalmente per le parti modificate dal Senato.

L'articolo 20, più volte modificato nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro.

Le modifiche apportate al Senato sono volte a meglio definire la norma di interpretazione autentica, al fine di circoscrivere la portata ai soli profili di rilevanza penale. A tal fine è stato innanzitutto espressamente previsto che resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento del danno del lavoratore. Inoltre, con riferimento alle disposizioni le quali, nel prevedere che i provvedimenti adottati dal

giudice penale non pregiudicano le azioni risarcitorie, è stato precisato come queste ultime abbiano ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile contrattuale o extracontrattuale derivante dalla violazione delle disposizioni di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

L'articolo 31, modificato al Senato, ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (articoli da 409 a 412-*quater*).

In estrema sintesi, la disposizione trasforma il tentativo di conciliazione, attualmente obbligatorio, in una fase meramente eventuale, introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 276/2003 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30).

Le modifiche apportate dal Senato incidono esclusivamente sul comma 9, relativo alle disposizioni applicabili alle controversie in materia di lavoro pubblico, e sul comma 10, che definisce i limiti alla pattuizione di clausole compromissorie nelle controversie individuali di lavoro. Attraverso tali clausole, le parti possono rinviare alle modalità di esecuzione dell'arbitrato di cui agli illustrati articoli 412 (presso la commissione di conciliazione) e 412-*quater* (presso il collegio di conciliazione e arbitrato irrituale) a condizione che ciò sia previsto da accordi interconfederali e contratti collettivi di lavoro stipulati dalle maggiori organizzazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Inoltre la clausola compromissoria deve essere stata certificata da una commissione di certificazione dei contratti di lavoro di cui all'articolo 76 del già ricordato decreto legislativo n. 276 del 2003. A seguito delle modifiche apportate dal Senato, l'oggetto dell'accertamento è indivi-

duato nell'effettiva volontà delle parti di devolvere agli arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto di lavoro (il testo approvato dalla Camera, invece, faceva riferimento alle controversie « insorte in relazione al rapporto di lavoro ») e viene precisato anche che tale accertamento deve avvenire all'atto della sottoscrizione della clausola compromissoria.

L'articolo 32 reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali (commi 1-4) e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (commi 5-7).

Il comma 2, modificato dal Senato, dispone che la nuova disciplina sull'impugnazione dei licenziamenti trovi applicazione in tutti i casi di invalidità del licenziamento. Al riguardo si fa presente che il testo approvato precedentemente dalla Camera prevedeva che i termini previsti al comma 1 per l'impugnazione del licenziamento si applicassero non solo ai casi di invalidità, ma anche a quelli di inefficacia del licenziamento.

Considerate le modifiche apportate dal Senato, propone di esprimere parere favorevole sul testo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che l'onorevole Ferranti ha presentato, a nome del suo gruppo, una proposta alternativa di parere (*vedi allegato*), che sarà quindi messa in votazione qualora dovesse essere respinta la proposta di parere favorevole del relatore.

Cinzia CAPANO (PD), quale cofirmataria della proposta alternativa di parere del PD, ne raccomanda l'approvazione dopo averla illustrata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*-F Governo rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE

La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in esame,

richiamata la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo PD sul disegno di legge C. 1441-*quater*-D, con la quale si sono evidenziate tutte le gravi violazioni di principi costituzionali che quel testo determinava e che anche il testo in esame comporterebbe qualora venisse approvato definitivamente

sottolineato come la dottrina abbia sottoposto il provvedimento approvato dal Parlamento a serrate critiche, rilevando come esso avrebbe comportato un arretramento dei diritti dei lavoratori, uno svilimento della funzione della contrattazione collettiva e del sindacato ed il ridimensionamento del ruolo imparziale e specializzato della giurisdizione, nonché, più in generale, un netto contrasto con i principi della nostra Costituzione e della Carta di Nizza;

rilevato che il Presidente della Repubblica ha rinviato alle Camere il predetto provvedimento indicando, con articolate e profonde argomentazioni, le modifiche che si sarebbero dovute apportare a quel testo per adeguarlo ai principi costituzionali sotto il profilo sia sostanziale che processuale;

preso atto che il Senato, venendo meno ad elementari principi di correttezza istituzionale, ha introdotto nel testo sol-

tanto modifiche di modesta entità, che non si allineano affatto alle prescrizioni del Capo dello Stato e lasciano, pertanto, in piedi gravi elementi di contraddizione con i principi costituzionali e comunitari;

ritenuto che, ancora più grave è quanto accaduto al Senato in relazione ad uno dei punti del disegno di legge che più di ogni altro aveva incontrato la netta opposizione delle componenti politiche e sindacali ancora fedeli ai valori costituzionali e della quasi totalità dei docenti universitari, degli operatori del diritto e soprattutto dei lavoratori, che la Camera dei Deputati aveva affrontato approvando un emendamento mediante il quale si stabiliva che potessero essere devolute ad arbitri le sole controversie insorte nel corso del rapporto di lavoro;

sottolineato che l'eliminazione della clausola compromissoria (che secondo il testo precedente i lavoratori avrebbero dovuto sottoscrivere nella fase iniziale della prestazione lavorativa), rispondeva in effetti alle esortazioni del Presidente della Repubblica, che aveva giustamente osservato che nelle situazioni in cui « sussiste un evidente, marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti » va garantita la « effettiva volontarietà » degli atti di disposizione dei lavoratori;

osservato che il Senato ha in primo luogo modificato la disposizione introdotta dalla Camera in ossequio alle osservazioni del Presidente della Repubblica sull'arbi-

trato, lasciando sostanzialmente inalterata la disposizione che rende possibile sottoscrivere la clausola arbitrale non solo in costanza di rapporto allorché insorga la controversia, ma nella fase successiva alla scadenza del patto di prova, ove previsto, e per le eventuali controversie nascenti dal rapporto, quindi su controversie future. Inoltre nel testo licenziato dal Senato è consentito rimettere agli arbitri una decisione « secondo equità », sebbene il Presidente della Repubblica abbia osservato che essa inciderebbe « sulla stessa disciplina sostanziale del rapporto di lavoro, rendendola estremamente flessibile anche al livello del rapporto individuale », in quanto consentiva al collegio arbitrale di derogare alle disposizioni legislative vigenti. Nell'ordinamento lavoristico, infatti, il contratto individuale ha un peso relativo perché integrato dalla legge e dai contratti collettivi. Inderogabili in peius. Il contratto viene integrato da regole eteronome. L'equità decisa dagli arbitri sta in luogo delle disposizioni legali e delle disposizioni dei contratti collettivi. In conseguenza si apre il solco ad un diverso percorso normativo: costituito dalle regole elaborate dagli arbitri privati in base alla loro interpretazione del concetto di equità, senza dover applicare il diritto del lavoro dettato dal legislatore e dall'autonomia collettiva. Vero è che il testo richiede che l'equità sia applicata « nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari », ma la formula è altamente evanescente e non circoscrive in maniera rilevante il potere di decidere secondo equità;

considerato che consentire la sottoscrizione della clausola per controversie nascenti e comunque in una fase o iniziale, dopo i primi trenta giorni di lavoro nel caso manchi il patto di prova, o immediatamente successiva al patto, non consente di sottrarre il lavoratore a quella posizione di debolezza contrattuale paventata nel messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica e rende totalmente influente la disposizione che affida alle Commissioni di certificazioni l'accerta-

mento della reale volontà delle parti di compromettere la controversia in arbitrato;

rilevato altresì, che l'accertamento della volontà di compromettere in arbitrato la singola controversia già insorta è certamente diverso dall'accertamento della volontà di compromettere in arbitrato le controversie future, in un momento in cui l'interesse primario del lavoratore è quello di consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, appena conquistato, anche a costo della rinuncia alla tutela di diritti costituzionalmente protetti. Pertanto, questa condizione di debolezza contrattuale spinge oggettivamente il lavoratore alla rinuncia al suo giudice naturale e consolida un fenomeno di privatizzazione della giustizia che, sebbene si manifesti nelle iniziative del governo anche nell'ambito generale della giustizia civile, è ancor più grave in un ambito quale quello del lavoro ove proprio la differenza di potere contrattuale tra le parti è stata fino ad oggi compensata da una disciplina sostanziale e processuale improntata allo spirito dell'articolo 3 della Carta Costituzionale;

ricordato che, riguardo all'eventuale intervento suppletivo del Ministro del Lavoro in assenza di accordi interconfederali o contratti collettivi che disciplinassero la materia delle clausole compromissorie, il Presidente della Repubblica non aveva mancato di esprimere le sue critiche nei confronti di una così ampia delegificazione in termini difformi dalla normativa vigente;

osservato che a questo proposito, il testo è stato soltanto « ritoccato » attraverso la previsione secondo cui l'intervento ministeriale, oltre ad avere un carattere sperimentale, potrà essere esercitato dopo che le parti siano state invano convocate, lasciandolo quindi immutato nel suo nucleo essenziale;

rilevato che, in relazione alle norme che disciplinano i contratti a tempo determinato e le altre forme di precariato (norme che introducono termini di decadenza tali da rendere oltremodo difficile

l'esercizio del diritto di azione), il Capo dello Stato aveva stigmatizzato che esse riguardassero anche « gli stessi giudizi in corso », ma ciononostante le relative disposizioni non hanno subito variazioni, se non in ordine all'impugnazione dei licenziamenti orali;

considerato infine che la estensione del termine di decadenza previsto per impugnare il licenziamento anche all'azione di nullità del termine finisce per essere in contraddizione con il principio generale della imprescrittibilità dell'azione di nullità tuttora vigente nell'ordinamento giuridico, con gravi effetti sul piano della certezza dei rapporti giuridici;

osservato che il Senato, invece, non ha inteso tener conto né delle autorevoli prescrizioni contenute nel « messaggio »

del Capo dello Stato, né delle ragioni che avevano indotto la Camera a modificare la disciplina dell'arbitrato in termini ragionevoli e coerenti ai principi fondamentali del diritto del lavoro, reintroducendo il testo preesistente, alla cui stregua si punterà sull'ovvia condizione di soggezione dei lavoratori per far loro sottoscrivere la clausola compromissoria subito dopo l'assunzione, sottraendoli così alla giurisdizione ed affidando eventuali, future controversie alla più rassicurante giustizia arbitrale;

esprime

PARERE CONTRARIO

Ferranti, Capano, Bernardini, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi.